



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CIS) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
00137 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: info@uil.it

**SEDE EUROPEA**  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROY ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 003222183055  
E-MAIL: bruxelles@uil.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETARIA CONFEDERALE

Data : 2015  
Prot. : 94/2015  
Servizio : Politiche del Sociale e sostenibilità  
Oggetto: Corso UIL per Formatori su SSL Febbraio 2016

A tutte le strutture UIL

Loro sedi

Vi informiamo che nel mese di Febbraio 2016, si terrà il primo Corso di Formazione per Formatori su Salute e Sicurezza sul Lavoro della UIL.

Il Corso nasce sulla base delle normative sulla Formazione specifica, di cui alle circolari allegate alla presente, avrà una durata di 24 ore complessive e si articolerà in quattro giornate.

A questo primo corso parteciperanno i candidati Formatori UIL che le rispettive Categorie e Strutture UIL Territoriali e Regionali ci hanno indicato a suo tempo.

Nel mese di Marzo 2016 si terrà un ulteriore corso che coinvolgerà altri partecipanti in modo da costruire una rete omogenea sul territorio.

Vi invitiamo quindi, sulla base di quanto sopra richiamato e sempre sulla base delle indicazioni contenute nelle Circolari allegate, di comunicare a questo Servizio **entro il 22 gennaio 2016**, eventuali nuove proposte di partecipazione ai suddetti Corsi.

La Segretaria Confederale  
(Silvana Roseto)



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: info@uil.it

**SEDE EUROPEA**  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 003222183055  
E-MAIL: bruxelles@uil.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETERIA CONFEDERALE

Data: **18 Aprile 2014**  
Protocollo: **122/14**  
Oggetto: **Formatori per la salute e sicurezza sul lavoro UIL – Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di Qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.**

- A tutte le strutture UIL

## **CIRCOLARE N. 34**

### **LORO SEDI**

Il 18 marzo 2014 sono entrati in vigore i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, contenuti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 in attuazione dell’Art. 6 comma 8 lett. m-bis del D. Lgs. 81/2008.

A partire dal Decreto i formatori che vogliono erogare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dovranno essere formatori qualificati e cioè possedere e dimostrare di possedere i requisiti previsti dal Decreto in oggetto.

I criteri pubblicati nel D.I. prevedono che il docente sia in possesso di adeguata conoscenza della materia, esperienza lavorativa ed esperienza di docenza, acquisibile anche attraverso la frequenza a corsi di formazione specifici.

Nella “Scheda” allegata riportiamo i criteri previsti cui è indispensabile attenersi.

## **Progetto UIL Formazione Formatori per la Salute e Sicurezza sul Lavoro**

La UIL intende erogare un servizio mirato ai Docenti/Formatori UIL in possesso di parte dei requisiti suddetti, per completare il loro bagaglio formativo in modo da essere considerati abilitati nel tempo a tutti gli effetti.

Sulla base del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di Qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, la UIL può organizzare corsi di formazione di 24 ore e corsi di aggiornamento per i Formatori sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.

Per valutare la situazione complessiva presente nei territori e nelle categorie deve essere effettuata una ricognizione tra tutte le Strutture periferiche e categoriali, sui Formatori attualmente presenti, sulla base delle specifiche individuate dal Decreto di cui sopra (riportate nella Scheda allegata).

La UIL territoriale di competenza o la Categoria Nazionale verifica la documentazione prodotta dai Formatori ed inoltra al Servizio Organizzazione e Sviluppo Sostenibile della UIL Confederale i nominativi dei Formatori in possesso dei requisiti richiesti.



Sulla base del numero dei Formatori rilevati e della loro distribuzione geografica, la UIL Confederale organizzerà un numero adeguato di corsi di formazione di 24 ore e di aggiornamento per i Formatori (percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, come il corso formazione-formatori - corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive).

La partecipazione ai Corsi permetterà ai partecipanti di continuare a poter effettuare docenze per i corsi di formazione sulle tematiche di salute e sicurezza con l'egida UIL e ci permetterà di realizzare la costituzione di un primo gruppo UIL di Formatori qualificati.

L'obiettivo finale é quello di costruire un numero adeguato di Formatori UIL presenti in ogni Regione ed in ogni Categoria, con l'indirizzo ed il supporto della Confederazione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito siamo a disposizione.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO  
***(Carmelo Barbagallo)***

IL SEGRETARIO CONFEDERALE UIL  
***(Paolo Carcassi)***

Allegati:

- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
- Scheda requisiti Formatori



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*e*

*Al Ministro della Salute*

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come “Commissione”;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”;

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, di seguito “accordi del 21 dicembre 2011”;

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

#### **DECRETANO:**

##### Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il prerequisite e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

3. Il prerequisite e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto.
5. Il prerequisite non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
6. I formatori non in possesso del prerequisite possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

#### Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione "sicurezza nel lavoro".

#### Articolo 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento.


#### Articolo 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell' avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

(Elsa Fornero)



Il Ministro della Salute

(Renato Balduzzi)



# CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. )

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

## Prerequisito:

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
------------	---

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

## Criteri:

1° Criterio	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
-------------	---

2° Criterio	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, <b>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i></li><li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i></li><li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i></li><li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno <b>48</b> ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.</li></ul>

<b>3° Criterio</b>	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>	
	a)	<b>almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</b>
	b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i></li> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno <b>48 ore</b>, negli ultimi 3 anni.</li> </ul>

<b>4° Criterio</b>	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>	
	a)	<b>almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza</b>
	b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i></li> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno <b>48 ore</b>, negli ultimi 3 anni.</li> </ul>

<b>5° Criterio</b>	Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, <b>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno <b>48 ore</b>, negli ultimi 3 anni.</li> </ul>

<b>6° Criterio</b>	Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), <b>unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i style="text-align: center;">in alternativa</i></li> <li>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno <b>48 ore</b>, negli ultimi 3 anni.</li> </ul>

Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

## INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

1. **Area normativa/giuridica/organizzativa.**
2. **Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.**
3. **Area relazioni/comunicazione.**

## ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE

- Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento.
- Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “aggiornamento professionale”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
- La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

## AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- ✓ alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  - ✓ ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

## **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

- Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del requisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

## **MONITORAGGIO**

- La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.

## Scheda sui criteri per i Formatori

I criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del Formatore-Docente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Si considera qualificato il Formatore-Docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati.

**Prerequisito** - Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Criteri

**1° Criterio** - Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

**2° Criterio** - Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

**3° Criterio** - Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a)

almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b)

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento

(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

**4° Criterio** - Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

a)

almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b)

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

**5° Criterio** - Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

**6° Criterio** - Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro;
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

### **Mantenimento della qualificazione**

Inoltre ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale:

- alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive;
- inoltre, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: [info@uil.it](mailto:info@uil.it)

**SEDE EUROPEA**  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 003222183055  
E-MAIL: [bruxelles@uil.it](mailto:bruxelles@uil.it)

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETARIA CONFEDERALE

Data **30 Maggio 2014**

Protocollo: **162/14**

Oggetto: **Formatori UIL su Salute Sicurezza sul Lavoro.**

- Ai Segretari Generali delle Categorie UIL
- Ai Segretari Generali U.R. UIL

### **LORO SEDI**

In riferimento alla Circolare UIL n. 34 del 18 aprile 2014, avente come oggetto "Criteri di Qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" (che alleghiamo nuovamente alla presente), vi ricordiamo che la UIL Confederale intende offrire un servizio mirato per il supporto formativo ai Formatori UIL che hanno la necessità di completare i requisiti per ottenere la abilitazione alla docenza sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, come da D.I del 6 marzo 2013.

Tale Decreto ha un ruolo fondamentale per migliorare significativamente la cultura della Prevenzione nel nostro paese, individua infatti dei Criteri minimi che devono essere rispettati dai Docenti per poter effettuare Corsi sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori dipendenti delle imprese presenti in Italia.

Un elemento importante, che limita la possibilità di inserirsi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro a soggetti incompetenti e in malafede, che oltre raccogliere risorse in maniera non corretta, realizzano Corsi di bassa qualità, senza le adeguate competenze e quindi con la possibilità di creare situazioni di effettivo rischio ulteriore nelle aziende, quindi con un danno negativo per le aziende stesse, per i lavoratori e per tutto il sistema produttivo.

Quindi è fondamentale muoversi in coerenza con i nostri obiettivi UIL, puntando ad una formazione su salute e sicurezza sul lavoro di qualità, realizzata da Docenti competenti e preparati, ancora più importante se questi Docenti sono di origine UIL.

Proprio a tal fine rinnoviamo l'invito a tutti i Segretari Generali delle Categorie Nazionali ed a quelli Regionali UIL di inviare, per chi ancora non lo avesse fatto, l'elenco dei Formatori UIL (a livello confederale e/o di categoria) che hanno tutti o parte dei requisiti previsti per svolgere le attività di docenza.

A fronte di questo "censimento", come UIL avremo la possibilità di organizzare, sulla base di un quadro certo della situazione e delle necessità conseguenti, gli interventi di sostegno formativo, imprescindibili secondo la nuova normativa, che consentano di avere un numero adeguato di Docenti formati ed abilitati ad operare nel quadro dell'azione UIL nel sistema della prevenzione.

Non esitate a chiederci informazioni o chiarimenti in merito, poichè il tema è importante e merita tutte le attenzioni possibili.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO  
**(Carmelo Barbagallo)**

IL SEGRETARIO CONFEDERALE  
**(Paolo Carcassi)**